



Ai Coordinatori Generali  
Segretari Generali Territoriali

**Oggetto:** Maggiorazione RIA.

Carissimi,

come è noto, con la sentenza n. 4 /2024 la Corte costituzionale ha definitivamente chiarito che il computo dell'anzianità di servizio utile al calcolo della **maggiorazione RIA** (per il raggiungimento dei 5, 10, 20 anni di anzianità di servizio) non si ferma al termine del **31 dicembre 1990** (come la L. 388/2000 ha stabilito) ma comprende anche il periodo di proroga del triennio **1991-1993**, in base al D.L. n. 384 del 1992.

Dopo un'attenta riflessione e di concerto con i propri legali, la Segreteria Nazionale ha deciso di promuovere ogni azione utile affinché gli iscritti possano vedere riconosciuto quanto ingiustamente negato da una legge oggi dichiarata incostituzionale.

### **Come fare?**

Occorre compilare e inviare alle Amministrazioni di appartenenza l'allegata lettera di **"Diffida e messa in mora"**, con la quale si chiede il ricalcolo e il pagamento delle differenze arretrate dovute. Si raccomanda: 1) di avere una copia di ricevuta di invio o di presentazione della lettera di Diffida e di conservarla; 2) di inviare o consegnare al proprio rappresentante sindacale UILPA, sia esso nazionale o territoriale, un'altra copia della lettera di Diffida in quanto potrebbe essere utile per un eventuale ricorso.

### **Chi ha diritto?**

Tutti i dipendenti dei Ministeri e delle Agenzie fiscali che nel periodo intercorrente tra il 01.01.1991 ed il 31.12.1993 hanno maturato:

- 5 anni di servizio se è stato assunto dal 01.01.1986 al 31.12.1988;
- oppure 10 anni di servizio se è stato assunto dal 01.01.1981 al 31.12.1983;
- oppure 20 anni di servizio se è stato assunto dal 01.01.1971 al 31.12.1973.

Fare molta attenzione nella compilazione della richiesta di "diffida e messa in mora" che deve essere completa in ogni sua parte.

Questo primo atto è riservato gratuitamente per gli iscritti alla nostra O.S.

Fraterni saluti.

Roma, 24 gennaio 2024

La Segreteria Nazionale UILPA